

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2580

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore BERGAMO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 NOVEMBRE 2003

—————

Modifiche all’articolo 48, comma 2, del testo unico delle imposte dirette di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di sostegno delle politiche di mobilità

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Le politiche di mobilità sostenibile in Italia necessitano di un supporto di carattere finanziario, diretto o indiretto, per una reale promozione e sviluppo presso le imprese.

Il decreto interministeriale emanato dal Ministro dell'ambiente del 27 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 agosto 1998, n. 179 e il decreto direttoriale del Ministero dell'ambiente del 20 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 aprile 2001, n. 80, istituiscono rispettivamente la mobilità sostenibile nelle aree urbane e le figure del *mobility manager* aziendale e d'area, con gli obiettivi precipui:

1. di studiare soluzioni che consentano di ridurre l'uso del mezzo di trasporto privato individuale e migliorare l'organizzazione degli orari per limitare la congestione del traffico;

2. di realizzare una struttura di supporto e di coordinamento tra i *mobility manager* aziendali che mantenga i collegamenti con le amministrazioni comunali e le aziende di trasporto.

I citati decreti ministeriali prevedono l'obbligo di redazione dei piani degli spostamenti casa-lavoro da parte di enti e imprese, ma consentono il finanziamento delle relative applicazioni solo in fase iniziale e sperimentale, senza garantire la necessaria continuità al sostegno delle diverse iniziative adottabili, che presentano sempre un costo, diretto o indiretto, per il datore di lavoro.

La normativa vigente non prevede, infatti, particolari vantaggi di tipo economico per l'adozione di politiche di mobilità sostenibile, né per il dipendente né per il datore di lavoro, oltre a quelli, di per se stessi evidenti, derivanti alla collettività dal migliora-

mento della circolazione e dell'ambiente urbano.

Si ritiene, che un incentivo decisivo per l'attiva adozione di tali politiche, soprattutto per enti e imprese, potrebbe derivare dall'istituzione di vantaggi diretti di tipo economico per entrambe le parti, dipendenti e datori di lavoro, attivando un circuito virtuoso che spinga tutti a operare nella direzione indicata dai decreti ministeriali citati, anche attraverso la realizzazione di accordi aziendali specifici, nell'ambito della contrattazione decentrata.

Un intervento che può consentire l'introduzione di questi vantaggi consiste nella presente proposta di modificazione dell'articolo 48, comma 2, del testo unico delle imposte dirette di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, finalizzata a riconoscere tra le componenti che non concorrono a formare il reddito del lavoratore dipendente «le somme erogate, i valori dei beni messi a disposizione e dei servizi forniti dal datore di lavoro, nell'ambito delle misure previste dal piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente».

La motivazione è l'evidente finalità sociale, analogamente a quanto già previsto dalla lettera *d)* dello stesso articolo per quanto riguarda il trasporto pubblico collettivo dei dipendenti dall'abitazione al luogo di lavoro, realizzato attraverso un vettore, anche gestore di servizi pubblici, agevolazione che già ora non contribuisce in alcun modo a formare reddito per i dipendenti, che tuttavia godono gratuitamente di un servizio.

Va sottolineato che i servizi di trasporto aziendale, già defiscalizzati, sono una delle possibili misure da introdursi tramite il piano

degli spostamenti casa-lavoro: si preferisce, tuttavia, mantenerne un' autonoma configurazione ai fini tributari, in quanto essi sono stati e potrebbero continuare a essere istituiti anche da imprese non tenute ad adottare tale strumento di programmazione della mobilità, cui è invece opportuno fare espresso riferimento per la generalità delle altre misure, a garanzia di possibili abusi o elusioni, per la tutela del gettito fiscale.

Con la modificazione proposta, qualsiasi iniziativa, onerosa per l'impresa, mirante alla riduzione dell'uso del mezzo di trasporto privato individuale e ad una migliore organizzazione degli orari per limitare la congestione del traffico, certificata tale dal piano degli spostamenti casa-lavoro, potrebbe recare un vantaggio diretto al dipendente e al datore di lavoro:

1. per il dipendente: si tratterebbe di valori che non concorrono a formare reddito e non sono sottoposti a oneri fiscali e previdenziali, quindi immediatamente e integralmente godibili;

2. per il datore di lavoro: si tratterebbe di valori integralmente deducibili dal reddito d'impresa ai sensi degli articoli 62 e 75 del citato testo unico.

Il duplice vantaggio derivante al dipendente e al datore di lavoro viene in tal caso direttamente sostenuto dalla collettività, che d'altronde beneficia, altrettanto direttamente, dei risultati positivi delle misure adottate per la riduzione dell'uso del mezzo di trasporto privato individuale e della congestione del traffico: la duplicità del vantaggio potrebbe innescare un fenomeno di adeguamento della contrattazione aziendale, finalizzata a rivedere determinati istituti per renderli compatibili con la nuova normativa (ad esempio trasformando parte delle erogazioni aggiuntive in contribuzioni per l'utilizzo dei servizi di trasporto collettivo o l'utilizzo collettivo dei mezzi individuali, di proprietà del dipendente o anche del datore di lavoro).

Il riferimento ai piani degli spostamenti casa-lavoro consente la verifica della rispondenza dei valori che non entrano a far parte del reddito del lavoratore dipendente, in quanto essi, redatti dal *mobility manager* aziendale da solo o con il supporto del *mobility manager* d'area, devono essere inviati dall'ente o impresa al comune (o alla provincia, se essa ha costituito tale ultimo ufficio in convenzione con il comune) entro il 31 dicembre di ciascun anno.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 48, comma 2, del testo unico delle imposte dirette di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *d*), è inserita la seguente:

«*d*-bis) le somme erogate, i valori dei beni resi disponibili e dei servizi forniti dal datore di lavoro, nell'ambito delle misure previste dal piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente, di cui al decreto interministeriale emanato dal Ministro dell'ambiente in data 27 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 agosto 1998, n. 179, e al decreto direttoriale del Ministero dell'ambiente 20 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 aprile 2001, n. 80;».